

## **RISERVATI ISCRITTI**

### **informativa DIRITTI: BORSE di STUDIO**

**Il CCNL (art. 62 riportato sul retro per esteso), prevede borse di studio, x figli o persone equiparate, a carico dei lavoratori/lavoratrici secondo il criterio seguito per l'individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari. Prestare attenzione:**

- A partire dal **termine della 'prima media' entro ottobre presentare la richiesta** all'Azienda (**modulo PERS1631**) allegando un certificato di promozione.
- All'atto di **iscrizione al primo anno universitario**, oltre alla presentazione della eventuale promozione dell'ultimo anno delle superiori, **presentare entro dicembre** la domanda (comma 6) per l'anno universitario in corso che **dovrà essere poi integrata** (comma 3 e 7) **entro il marzo successivo** alla presentazione dei crediti formativi per il saldo del primo anno accademico.

**Gli importi indicati dal CCNL sono stati incrementati di € 150,00 per ciascuna tipologia**, dal CIA 14 dicembre 2012 firmato dal 1° tavolo sindacale (Fabi Fiba/Cisl e Uilca) ma Nota Bene: dallo stesso CIA le Cure Marine e Montane non sono più previste

**La norma delle "cure marine e montane" era stata costruita diversi CIA precedenti con il contributo della FISAC/CGIL aziendale allo scopo di dare un sostegno economico alle famiglie con redditi più bassi**, per ciascun figlio a carico, indipendentemente dai meriti scolastici di questi ultimi.

Di seguito ricordiamo, per maggior chiarezza, cosa prevedeva la norma eliminata da quel CIA, anche se ne era stato chiesto l'incremento sempre di € 150,00 degli importi. **L'Azienda ha preferito l'incremento spese studio perché alla fine per lei meno oneroso**, lo paga per un n. minore di anni e non a tutti (perché solo ai meritevoli nello studio) e le altre OOSS. hanno accettato.

#### **(ex CIA 2007) Art. 28 - cure marine e montane**

Su richiesta del dipendente, appartenente alle aree professionali ed ai Quadri di 1° e 2° livello al 31.12 dell'anno di competenza, la Cassa erogherà entro il 30 aprile un contributo per cure marine e montane nella seguente misura:

- 1) **€ 51,65 per ogni figlio minore, fiscalmente a carico**, nel mese di dicembre dell'anno precedente;
- 2) l'importo di cui al punto 1) **incrementato di € 77,47 nel caso in cui il coniuge risulti fiscalmente a carico**, presentando entro il 31.7 dello stesso anno fotocopia della dichiarazione dei redditi munita della relativa ricevuta di avvenuta consegna all'amministrazione finanziaria.

**Per beneficiare dell'incremento previsto al punto 2), i dipendenti che si trovano nella condizione di separato, divorziato, libero da vincoli o nelle unioni di fatto, devono produrre:**

- stato di famiglia \*, rilasciato nel mese di dicembre che precede l'anno di erogazione;
- \*1) stato di famiglia in cui compaiono i figli: ecc. ecc.
- \*2) stato di famiglia in cui non compaiono i figli: ecc. ecc.

## **RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO PER I FIGLI O PERSONE EQUIPARATE** **Art. 62 del CCNL - Borse di studio**

1. Ai figli o persone equiparate - a carico dei lavoratori/lavoratrici secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari .iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio

di lauree valide ad ogni effetto di legge, vengono annualmente corrisposte provvidenze nelle misure ed alle con.dizioni seguenti:

- a) **€ 74,89** agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo grado;
- b) **€ 105,87** agli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) **€ 216,91** agli studenti universitari.

2. Le somme indicate sub b) e c) vengono **elevate rispettivamente di € 51,65 e di € 77,47** per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e universitari che - per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia - frequentano corsi di studio in località diversa.

3. **Le provvidenze di cui sopra, che non possono essere corrisposte per un numero di anni superiore alla durata del corso legale degli studi previsto**, dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria, spettano:

- agli **studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado che abbiano superato l'anno scolastico di riferimento**;
- agli **studenti universitari che abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione d'esami dell'anno accademico di riferimento**.

4. Sono ammessi a fruire di tali provvidenze anche i figli a carico del coniuge del dipendente - secondo i suesposti criteri - a condizione che non beneficino di provvidenze analoghe.

5. La corresponsione delle provvidenze - che sono incompatibili con eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio - **viene effettuata agli studenti di scuola di istruzione secondaria entro il mese di ottobre dell'anno in cui termina l'anno scolastico di riferimento e agli studenti universitari entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello accademico di riferimento.**

6. **Agli studenti universitari** che siano **iscritti al primo anno** del corso di laurea **viene corrisposto, entro il mese di dicembre dell'anno di iscrizione**, un importo pari a € 116,20.

7. **Al verificarsi della condizione prevista al terzo comma, secondo alinea della presente norma, agli studenti universitari** in questione viene corrisposto - **entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello accademico di riferimento** - un importo pari **alla differenza** tra quanto spettante in base alle citate previsioni e quanto percepito ai sensi del comma che precede.

8. **La corresponsione è subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, della certificazione attestante il sussistere delle condizioni richieste.**